



Comune di Trinità

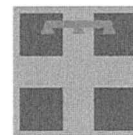
Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/66.482

P.IVA/C.F. 00367390044

e-mail: municipio@comune.trinita.cn.it

PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 29/2025

OGGETTO: Istituzione del Divieto di Sosta Permanente in Via Giotto per Autocarri e Rimorchi.

IL SINDACO

- VISTA la necessità di regolamentare la sosta in Via Giotto caratterizzata perlopiù da Autocarri e Rimorchi nonché da autovetture di lavoratori dipendenti delle aziende presenti;
- CONSIDERATO di dover provvedere in merito alla circolazione nel tratto di strada interessato per preservare la sicurezza di cose o personale nonché dei veicoli circolanti;
- CONSIDERATO necessario provvedere in via Permanente;
- VISTO il Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii e il Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. Enti Locali;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA

L'istituzione del Divieto di Sosta Permanente a partire dal giorno 02/10/2025 in Via Giotto dal tratto di strada di immissione alla rotonda con la S.S.28 fino all'intersezione con Via Raffaello per gli Autocarri di aventi massa massima superiore a 3,5 t (Categoria N2 e N3) e per tutti i Rimorchi compresi i semirimorchi (Categoria O).

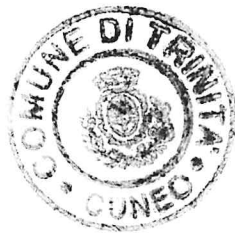
DISPONE

- Che sia posizionata adeguata segnaletica fissa secondo quanto previsto dal. C.d.S..
- Che quanto prescritto varrà dal momento di installazione di adeguata segnaletica.

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, li 02/10/2025



IL SINDACO
Zucco Ernesta